

STATUTO MUTUA LIGURE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Genova una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "MUTUA LIGURE – Società di Mutuo Soccorso", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, "Mutua".

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni, quale Società di Mutuo Soccorso.

Art. 2 - Sede e durata

La Mutua ha sede in Genova.

La Mutua, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, può costituire organi e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove essa ha sede.

La sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Mutua può aderire e partecipare ad organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Mutua stessa.

La Mutua aderisce a FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria).

La Mutua può partecipare ad organismi consortili o ad altre forme di

aggregazione previste dall'Ordinamento ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Mutua non ha finalità speculative e opera senza scopo di lucro.

La Mutua ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana, della tutela sociale per la difesa dei diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini e sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà.

La Mutua pertanto si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, di svolgere in favore dei soci e dei loro familiari conviventi una o più delle seguenti attività:

a) organizzare e gestire per i propri soci e loro familiari conviventi un sistema mutualistico di protezione negli ambiti sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale ad integrazione e complemento delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale, sia in forma diretta che indiretta, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito Regolamento. A tale scopo la Mutua potrà avvalersi di convenzioni stipulate - direttamente o tramite gli enti cui aderisce - con presidi e strutture sanitarie e socio-assistenziali e singoli medici in ambito sia pubblico sia privato per consentire ai propri soci condizioni economiche ed organizzative di accesso agevolato alle prestazioni e ai servizi sanitari e socio-sanitari di cui necessitano;

b) svolgere attività di integrazione della spesa sanitaria e

socio-sanitaria-assistenziale a complemento del Sistema Sanitario Nazionale sia per i soci e loro familiari conviventi che aderiscono singolarmente alla Mutua sia per coloro fra i soci e loro familiari conviventi che aderiscono sulla base di iniziative promosse da enti, mutue, associazioni, società, sindacati, aziende, fondi, cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti, convenzioni;

c) erogare ai soci e loro familiari conviventi servizi di assistenza di natura economica in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

e) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza nei confronti delle famiglie, degli anziani e/o non autosufficienti e di quanti si trovino in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività ed, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;

f) promuovere e organizzare, direttamente e/o in collaborazione con enti ed istituzioni pubblici e privati, ricerche scientifiche, programmi di informazione, formazione e comunicazione, convegni, seminari, dibattiti per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;

g) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità e i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi e gli altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione;

h) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, salvo il divieto di svolgere attività in contrasto con i suddetti scopi sociali.

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, la Mutua può:

- 1) stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- 2) partecipare e/o aderire a consorzi, cooperative, mutue, società ed enti, sia pubblici sia privati, ed in genere a tutte le iniziative afferenti il settore mutualistico e sanitario;
- 3) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi.

In ogni caso la società non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge e non potrà svolgere attività di impresa.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari possono essere organizzati in sezioni soci.

Apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni ed i rapporti con la Mutua.

La domanda di adesione può essere presentata direttamente alla sede della Mutua o tramite le sezioni soci, se istituite.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Mutua coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

se persone fisiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale

- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;
- se enti mutualistici (come sopra definiti all'articolo 3);
- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Mutua;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Mutua di altre società di mutuo soccorso quali soci ordinari e' subordinata a quanto disposto dall'art. 3 della legge 3818/1886 (a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua)

L'ammissione a socio è condizionata al versamento dei contributi di cui all'art. 7 ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente statuto e dal regolamento.

Art. 6 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori della Mutua coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Mutua attraverso contributi di varia natura. Non e' consentita l'emissione di strumenti finanziari a favore dei soci sostenitori

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Mutua.

I soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare fra i soci ordinari uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento elettorale di cui all'articolo 12, n. 3, del presente statuto.

Art. 7- Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto e i regolamenti della Mutua;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare i contributi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento.

Art. 8 - Recesso

Il socio può recedere dalla Mutua, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso e ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.

Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal

comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 - Esclusione

Il socio può essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del socio nel pagamento dei contributi comunque denominati.;
- c) comportamenti del socio dannosi per la Mutua e/o per il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della Mutua;
- e) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Art. 10 - Sezioni soci

I soci ordinari possono essere raggruppati in sezioni soci che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Il funzionamento delle sezioni soci, se istituite, è determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 11 - Organi della Mutua

Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 12 - Assemblee soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria spetta:

1. approvare il rendiconto economico annuale;
2. eleggere il Consiglio di Amministrazione
3. determinare, nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi successivi e nominare la commissione elettorale per la formazione della

lista dei candidati al consiglio di amministrazione, come disciplinato da apposito regolamento;

4. nominare l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

5. approvare i regolamenti;

6. deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati;

7. trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche statutarie;

2. sullo scioglimento anticipato della Mutua;

3. sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Ai soci enti mutualistici possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Mutua.

Art. 13 - Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e

straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per comunicazione via e.mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 14 - Quorum deliberativo e costitutivo dell'Assemblea

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci ordinari iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero

dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Mutua oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente vicario o da altro amministratore designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il soggetto designato dal Presidente;

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale, da parte del presidente dell'assemblea con l'assistenza del segretario, da riportarsi sull'apposito libro sociale

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 3.

Essi sono eletti fra i soci e durano in carica tre esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vicepresidenti di cui uno vicario.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.

Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 5 della legge 3818/1886

Art. 16 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e delle eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- f) assumere e licenziare il personale;
- g) proporre all'assemblea i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato;
- h) deliberare l'apertura di uffici sul territorio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta dell'organo di controllo, se istituito.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci o, in difetto, dal Consigliere più anziano tra i presenti, con l'assistenza di un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

E' consentita la partecipazione anche in audio videoconferenza o solo audio conferenza a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- c) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve redigersi verbale, da parte del presidente della riunione con l'assistenza del segretario, da

riportarsi sull'apposito libro sociale

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, se nominato;
- 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzioni ed i poteri dal Vicepresidente vicario.

Art. 19 - L'organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Mutua procede alla nomina dell'organo di controllo, monocratico o in forma di collegio di sindaci di tre membri effettivi e due supplenti a scelta dell'Assemblea e a norma di legge.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. È rinnovabile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, in assenza di sindaci supplenti,

L'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 20 - Controversie tra soci

Tutte le eventuali controversie tra i soci e la Mutua, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L'arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto.

L'Arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle parti.

Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Mutua ha la propria sede legale

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- b) dai beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci;
- c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione ed alle erogazioni delle prestazioni ed in somme

immobilizzate come segue:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario, in titoli di società commerciali;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Mutua.

In caso di scioglimento della Mutua, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a Coopfond spa, Fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 59 del 1992.

Art. 22 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del Consiglio degli

Amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, se nominato, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in prima convocazione, entro centoventi giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può provvedere all'approvazione del rendiconto entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, neppure sotto forma di ristorno, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Mutua, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 - Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

Al fine dell'applicazione residuale delle disposizioni sulle società cooperative, a norma dell'art. 2519 cod. civ., si farà riferimento alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata ovvero alle società per azioni in considerazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2519 secondo comma cod. civ.